

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

27.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Salerno Gabriele, <i>Relatore</i>	3, 27
Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico (4185)	3	Scalia Massimo	20, 22, 27
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6 20, 22, 23, 27	Tiraboschi Angelo	5
Andreis Sergio	23	Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Bianchini Giovanni	5, 27	Rallo ed altri; Ferrari Marte ed altri; Garavaglia ed altri; Perrone ed altri; Donazzon ed altri; Righi ed altri: <i>Disciplina dell'attività di estetista (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato con l'unificazione delle proposte di legge senatori Petrara ed altri, Aliverti ed altri) (808-971-1209-1363-1583-1654-B)</i>	6
Caprili Milziade Silvio	5	Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	6
Carraro Franco, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	5		
Filippini Giovanna	25		
Montessoro Antonio	27		
Provantini Alberto	23		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito dalla discussione del disegno di legge: Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico (4185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico ».

Comunico che in data 28 settembre 1989 le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso parere favorevole; nella stessa data, la Commissione trasporti ha espresso parere favorevole con la seguente condizione: « che tra i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 1 vengano inseriti anche i comuni di Montenero, Petacciato, Termoli e Campomarino situati sulla costa molisana e ricompresi nel compartimento marittimo di Pescara, i quali risultano essere stati egualmente interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 e dalle conseguenti misure adottate dalle autorità competenti », e la seguente osservazione: « che all'articolo 1, commi 1 e 3, considerata l'esiguità dei tempi intercorrenti tra la presumibile approvazione della legge ed i termini fissati per la realizzazione dei lavori in essa previsti, si preveda la possibilità di tener

conto di particolari situazioni che impediscano il completamento delle strutture turistiche, ricreative e sportive, complementari a quelle ricettive, entro la data del 31 maggio ». Comunico, inoltre, che, in data 8 novembre 1989, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulle proposte emendative che la Commissione aveva deliberato di trasmetterle nella seduta del 26 ottobre scorso.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulle modifiche riguardanti una diversa copertura finanziaria degli interventi previsti dal disegno di legge, predisposte dalla nostra Commissione. Abbiamo saputo però che al Senato sono state apportate modificazioni al disegno di legge finanziaria per il 1990, per quanto riguarda le materie oggetto del provvedimento oggi all'ordine del giorno. Di qui una modifica dell'emendamento riferito all'articolo 1 che per l'utilizzazione dei fondi passa dal conto capitale al conto interessi ed aumenta lo stanziamento che passa da 245 a 345 miliardi di lire. A tale proposito ho presentato un emendamento che recepisce la modifica indicata, prevedendo 10 invece di 5 miliardi di lire per la promozione turistica, e riguarda, in particolare, la distribuzione delle risorse finanziarie ed un ampliamento del campo degli interventi cui tali risorse sono destinate.

Ho chiesto al presidente di conoscere quali siano i tempi per l'approvazione del disegno di legge perché sarebbe opportuno concludere l'iter prima che la Camera cominci l'esame dei documenti di bilancio.

L'ultima considerazione che volevo svolgere riguarda il riferimento alla legge

n. 217 del 1983 che prevede uno stanziamento di 100 miliardi che verranno erogati alle regioni non appena il provvedimento sarà approvato.

Sottopongo all'attenzione della Commissione l'istituzione dell'autorità di bacino poiché si tratta di un intervento particolarmente importante.

PRESIDENTE. Riassumendo, mi sembra che il relatore presenti un emendamento nuovo in relazione all'articolo 1 che trasferisce i finanziamenti dal conto capitale al conto interessi e riferisce gli interventi non solo alle strutture esterne, ma alle medesime strutture ricettizie.

Si estende inoltre la facoltà di accedere ai fondi anche agli enti pubblici per la realizzazione di determinate strutture culturali o comunque strettamente connesse alle attività turistiche. Questo mi sembra l'elemento di maggior modifica; poiché l'emendamento, essendo interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge, dovrà essere votato prima degli altri emendamenti, sarebbe opportuno conoscere gli orientamenti dei gruppi.

La seconda questione che ha posto l'onorevole Salerno riguarda i tempi dell'approvazione del provvedimento, che dovrebbe avvenire prima che cominci la sessione di bilancio alla Camera. A tal fine è indispensabile sottoporre al più presto alle Commissioni I e V, nonché alla Commissione trasporti, il provvedimento al fine dell'espressione dei pareri. Sarebbe opportuno, comunque, approvare il provvedimento nella giornata odierna.

MASSIMO SCALIA. Vorrei avere ulteriori chiarimenti. Comprendo la necessità di concludere in giornata, però gli emendamenti presentati dal relatore costituiscono, in pratica, un nuovo testo, che dobbiamo quanto meno conoscere per poter elaborare eventuali subemendamenti.

Inoltre, come lei sottolineava, probabilmente alcune delle modifiche proposte richiedono il parere delle Commissioni competenti: sicuramente della V e forse della I e di altre.

Vorrei anche capire quali siano i tempi e le modalità che si intendono seguire, considerata la necessità di poter disporre di un margine di tempo adeguato per avere la possibilità di approfondire taluni aspetti degli emendamenti del relatore che suscitano perplessità, in particolare dal punto di vista finanziario (non si comprende, ad esempio, come si realizzi il passaggio dei finanziamenti dal conto capitale al conto interessi).

Altra questione che richiede un chiarimento è quella contenuta nel comma 7 della nuova stesura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, che ho frettolosamente letto, il quale prevede, per la gestione dei fondi, l'istituzione della famosa, o meglio famigerata, conferenza dei servizi.

Già in precedenza avevamo insistito molto affinché le procedure di riqualificazione delle strutture turistiche fossero diverse: prospettavamo, infatti, l'ipotesi di prevedere un piano della regione che fosse in grado di approvare i programmi di riqualificazione. Mi sembra, però, che si voglia procedere in modo diverso e non capisco perché non si voglia tener conto della posizione delle regioni le quali potrebbero garantire una presenza reale negli interventi. In proposito, il comma 1 dell'articolo 1 del testo proposto dal relatore cita l'articolo 6 della legge n. 217 del 1983 solo per far riferimento alla ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive nell'ambito di una legge che, invece, configura ben precise prerogative delle regioni. In pratica, i finanziamenti si riferiscono a tale legge, però le regioni sono tenute fuori dagli interventi e non si dà loro quel ruolo che dovrebbero avere.

Vorrei sapere come si intende procedere perché, se le posizioni del gruppo verde non vengono neppure prese in considerazione, noi non ci sentiamo coinvolti nell'esigenza di approvare in tempi rapidi. Ciò richiede la buona volontà di tutti, ma è difficile chiederla a chi ha fatto proposte che vengono tranquillamente ignorate.

PRESIDENTE. In questa fase del dibattito ho ritenuto che, essendo stata presentata dal relatore una riformulazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, fosse necessario offrire alle forze politiche la possibilità di conoscere il nuovo testo.

MILZIADE SILVIO CAPRILI. Ci rendiamo conto che vi è un problema di tempi sul quale abbiamo più volte polemizzato fuori e dentro quest'aula.

Il relatore ha presentato un articolo 1 completamente revisionato e noi dobbiamo quanto meno riflettere. Vi sono aspetti che ci preoccupano, come il riferimento al finanziamento delle attività culturali o le autorità di bacino. Dobbiamo valutare se le modifiche siano giuste e necessarie e se comportino il parere della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici.

Per quanto riguarda i finanziamenti in conto interessi, non abbiamo obiezioni di principio in quanto tale soluzione garantisce risorse maggiori, tuttavia abbiamo la necessità di esaminare attentamente il testo per poter esprimere una valutazione motivata. A tal fine chiediamo di sospendere brevemente la seduta.

PRESIDENTE. Mi sembra di aver capito che il collega Scalia desidera alcuni chiarimenti in merito al riferimento all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983 ed in particolare sul ruolo delle regioni.

FRANCO CARRARO, Ministro del turismo e dello spettacolo. La legge n. 217 del 1983 riconosce alle regioni un ruolo importante. Nel momento in cui si richiama tale legge è ovvio che si intendono attribuire alle regioni determinati poteri. Non mi sembra, quindi, che il rilievo dell'onorevole Scalia sia fondato. Il nuovo testo accentua il ruolo delle regioni rispetto a quello precedente.

PRESIDENTE. L'onorevole Caprili ha proposto una sospensione dei nostri lavori per poter esaminare compiutamente tutti gli emendamenti presentati. In merito desidero conoscere il parere dei colleghi.

ANGELO TIRABOSCHI. Il gruppo socialista chiede alla presidenza di poter esaminare meglio il testo in discussione, purché ciò possa avvenire in tempi ristretti.

Desidero solamente aggiungere che il testo predisposto dal relatore tiene conto, per quanto possibile, delle posizioni che fuori da questa Commissione sono state assunte anche dai gruppi dell'opposizione. Il testo risulta quindi migliorato rispetto a quello iniziale: mi riferisco non solo all'aumento di 100 miliardi degli stanziamenti, ma anche alla introduzione dei mutui agevolati in conto interessi.

Dato che il presidente ha posto la questione in termini dubitativi, occorre ribadire che i finanziamenti dovrebbero essere posti in conto capitale poiché devono essere erogati agli enti locali i quali già possono accedere ai mutui attraverso la Cassa depositi e prestiti; se la norma si riferisse al conto interessi si determinerebbe solo una inutile ripetizione.

Lo stanziamento previsto è modesto, tuttavia possiamo ipotizzare fin d'ora una riqualificazione turistica attraverso interventi sulle strutture culturali, ma non su attività genericamente intese.

PRESIDENTE. Credo di poter interpretare la richiesta dell'onorevole Tiraboschi con l'opportunità di sospendere i nostri lavori per un'ora al fine di consentire a tutti i gruppi un approfondimento del testo.

GIOVANNI BIANCHINI. Ritengo che sia corretto accogliere la proposta di sospensione, ma desidero confermare che il gruppo democristiano è disposto ad offrire il proprio contributo per approvare il provvedimento entro oggi, come ha dichiarato il presidente.

PRESIDENTE. Rispetto alla richiesta di sospensione dei nostri lavori devo far presente alla Commissione che a causa di impegni concomitanti del relatore e del ministro nelle prossime ore è opportuno

riconvocarci ad un'ora prestabilita, per consentire la partecipazione a tutti i colleghi che lo desiderino.

Propongo di sospendere la discussione del disegno di legge per riprenderla alle 15.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge Rallo ed altri; Ferrari Marte ed altri; Garavaglia ed altri; Perrone ed altri; Donazzon ed altri; Righi ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato con l'unificazione delle proposte di legge senatori Petrara ed altri, Aliverti ed altri). (808-971-1209-1363-1583-1654-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rallo ed altri; Ferrari Marte ed altri; Garavaglia ed altri; Perrone ed altri; Donazzon ed altri; Righi ed altri: « Disciplina dell'attività di estetista », già approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera nella seduta del 16 marzo 1989, e modificata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 aprile 1989, con l'unificazione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Petrara ed altri e Aliverti ed altri.

Rinvio il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 10,20 è ripresa alle 15,20.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 4185.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 4185.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni situati entro i dieci chilometri dalla costa nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989, sono concessi in favore di imprese singole, societarie, cooperative e consortili per la realizzazione o ristrutturazione di strutture turistico-ricreative e sportive, complementari a quelle ricettive, che vengano completate entro il 31 maggio 1990, contributi in conto capitale in misura non superiore, per ciascuna iniziativa, al 20 per cento dell'ammontare dell'intervento programmato o del mutuo a tale fine erogato per le predette opere dagli istituti di credito individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per un importo comunque non superiore a lire 500 milioni.

2. Nell'ambito di ciascuna delle regioni indicate al comma 1 è istituita una Conferenza di servizi con i poteri di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, presieduta dal presidente della giunta, il quale esamina le domande e i relativi progetti presentati alle regioni per le finalità di cui al comma 1, sulla base dei criteri e dei parametri fissati con le modalità indicate nel comma 3. Gli interventi sono approvati, entro il termine fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, dalle rispettive regioni, ai fini della conseguente erogazione, con provvedimento regionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, in data 16 maggio 1989, sono individuati, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per concessione dei benefici previsti, nonché l'ammontare delle quote poste a disposizione di ciascuna regione. La quota non utilizzata dalla singola regione nel proprio ambito può essere assegnata ad altra regione, per l'erogazione, nel suo ambito, a favore di quelle imprese che abbiano completato le opere entro la data del 31 maggio 1990 indicata nel comma 1.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per l'anno 1990.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione e di produzione di mucillagini verificatisi nell'anno 1989, sono concessi contributi in conto interessi, di durata decennale per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983, per la realizzazione o ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica, ivi comprese strutture del tempo libero e parchi di divertimento permanenti, e quelle disciplinate dagli articoli 36 e seguenti del codice di navigazione, con riferimento alla realizzazione di interventi di qualificazione dell'arenile purché rimovibili e ad elevata tutela del patrimonio ambientale, complementari a quelle ricettive, che vengano completate entro il 31 maggio 1991.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al precedente comma sono le im-

prese individuali, le società, le cooperative e le società consortili. Possono essere ammessi ai contributi anche le imprese individuali, società, cooperative e società consortili che gestiscono le attività e per le finalità di cui al comma 1 di proprietà altrui in possesso di assenso del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge.

3. Sono altresì concessi contributi per un ammontare complessivo di 30 miliardi di lire ai comuni, alle province ed agli enti pubblici e privati delle località di cui al comma 1 per la ristrutturazione e il completamento di strutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse all'attività turistica.

4. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento si applica un tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa e onere accessorio del 50 per cento del tasso di riferimento su contributi in conto interessi erogati dagli istituti di credito o sezioni di credito speciali. L'importo degli investimenti ammissibile non deve essere superiore a lire 2,5 miliardi per la realizzazione delle strutture di supporto all'offerta turistica di cui al comma 1; a lire 4 miliardi per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive di cui al medesimo comma 1 ed a lire 10 miliardi per gli enti di cui al comma 3. I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva per la realizzazione dei programmi di investimento. Sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 60 milioni.

5. I programmi ammessi ai benefici di cui al presente articolo non possono fruire di finanziamenti o incentivazioni previsti da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici. Non sono ammessi al finanziamento quei progetti che alla data di presentazione della domanda siano stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento.

6. Per le imprese artigiane situate nelle aree previste al comma 1 e strettamente connesse all'attività turistica e limitatamente alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre

1990, il limite del fido massimo della concessione del contributo sugli interessi di cui al settimo comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è raddoppiato. È altresì raddoppiato l'importo massimo ammissibile del contributo in conto interessi di cui all'articolo 37 della stessa legge n. 949 e successive modificazioni.

7. A garanzia dei mutui contratti per il perseguimento delle finalità previste dal presente articolo è costituito un apposito fondo dell'importo complessivo di 1 miliardo presso il Ministero del turismo e dello spettacolo da erogarsi a favore dei consorzi e cooperative che esercitano la garanzia fidi operante nelle regioni individuate al comma 1. I criteri di ripartizione sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Nell'ambito di ciascuna delle regioni indicate al comma 1 è istituita una Conferenza di servizi con i poteri di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, presieduta dal presidente della giunta, il quale esamina le domande e i relativi progetti presentati alle regioni per le finalità di cui al comma 1, sulla base dei criteri e dei parametri fissati con le modalità indicate nel comma 3. Gli interventi sono approvati, entro il termine fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, dalle rispettive regioni, ai fini della conseguente erogazione, con provvedimento regionale.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 16 maggio 1989, e le organizzazioni di categoria più rappresentative del settore turistico nazionale, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i

termini per la concessione dei benefici previsti, nonché l'ammontare delle quote poste a disposizione di ciascuna regione.

10. Le iniziative per le quali è prevista la realizzazione entro il 31 maggio 1990 sono considerate prioritarie all'interno delle singole tipologie previste dalla presente legge.

11. La quota non utilizzata dalla singola regione nel proprio ambito può essere assegnata ad altra regione per l'erogazione, nel suo ambito, a favore di quei soggetti che abbiano completato le opere entro la data del 31 maggio 1991 indicata nel comma 1.

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 235 miliardi per l'anno 1989.

1. 23.

Il Relatore.

All'emendamento 1. 23, comma 1, prima delle parole: per la realizzazione, aggiungere le seguenti: limitatamente alla fascia costiera di 10 chilometri.

0. 1. 23. 1.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

All'emendamento 1. 23, comma 1, sopprimere dalle parole: per la realizzazione fino alla fine del comma.

0. 1. 23. 2.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

All'emendamento 1. 23, comma 1, sopprimere dalle parole: ricreative e sportive fino alla fine del comma.

0. 1. 23. 3.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

All'emendamento 1. 23, comma 1, sopprimere dalle parole: ivi comprese fino alle parole: codice di navigazione.

0. 1. 23. 4.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

All'emendamento 1. 23, comma 1, sopprimere le parole: ivi comprese strutture del tempo libero e parchi di divertimento permanenti.

0. 1. 23. 5.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

All'emendamento 1. 23, comma 1, sopprimere le parole: e quelle disciplinate dall'articolo 36 e seguenti del codice di navigazione.

0. 1. 23. 6.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

All'emendamento 1. 23, comma 1, sostituire dalle parole: quelle disciplinate dall'articolo 36 fino alle parole: e quelle ricettive con le seguenti: per la riqualificazione ambientale del territorio e del litorale anche mediante la realizzazione di parchi, aree protette ed aree verdi urbane.

0. 1. 23. 7.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

All'emendamento 1. 23, comma 1, sopprimere le parole: che vengano completate entro il 31 maggio 1991.

0. 1. 23. 8.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

All'emendamento 1. 23, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La realizzazione o ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica, ivi comprese strutture del tempo libero e parchi di divertimento permanenti nonché gli interventi di riqualificazione dell'arenile sono sottoposti a preventiva valutazione di compatibilità ambientale.

0. 1. 23. 9.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

All'emendamento 1. 23, comma 4, sostituire la cifra: 70 con la seguente: 60.

0. 1. 23. 10.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

All'emendamento 1. 23, comma 4, sostituire la cifra: 60 con la seguente: 50.

0. 1. 23. 11.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

All'emendamento 1. 23, comma 4, sostituire la cifra 60 con la seguente: 30.

0. 1. 23. 12.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

All'emendamento 1. 23, comma 5, sostituire la cifra 30 con la seguente: 45.

0. 1. 23. 13.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

All'emendamento 1. 23, sopprimere il comma 8.

0. 1. 23. 14.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

All'emendamento 1. 23, sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. Le regioni di cui all'articolo 1 elaborano d'intesa con i comuni interessati ed approvano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un piano programma di riqualificazione delle coste per le finalità di cui alla presente legge contenente i seguenti obiettivi:

a) sostentamento delle attività turistiche delle aree interessate con la realizzazione o ristrutturazione di strutture turistico-ricreative e sportive idonee;

b) riqualificazione ambientale dei territori e del litorale anche mediante la realizzazione di parchi, aree protette ed aree verdi urbane;

c) razionalizzazione e potenziamento dei sistemi di trasporto collettivo con priorità per i trasporti pubblici su rotaia e comunque a basso impatto ambientale.

8-bis. Il piano programma conterrà inoltre le priorità, i parametri le modalità e le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonché le previsioni di spesa.

8-ter. Il piano programma dovrà essere integrato da apposita valutazione complessiva dell'impatto sull'ambiente e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della regione interessata.

0. 1. 23. 15.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

All'emendamento 1. 23, sopprimere il comma 9.

0. 1. 23. 16.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

All'emendamento 1. 23, sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il piano programma è adottato, previa verifica di rispondenza a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei ministri del turismo e dello spettacolo, della marina mercantile e dell'ambiente, sentito il Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1989.

0. 1. 23. 17.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

All'emendamento 1. 23, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. In seguito all'adozione le regioni concedono i benefici di cui all'articolo 1 e provvedono alla conseguente erogazione con provvedimento della giunta a quei progetti ed opere congrui al raggiungimento delle finalità del piano programma, secondo le priorità e le procedure ivi previste. Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo in attuazione del piano programma dovranno essere resi noti mediante pubblicazione in una sezione speciale del *Bollettino Ufficiale* della regione interessata. Sono pubblici ed a disposizione di chiunque intenda prenderne conoscenza tutti gli atti inerenti a tali contributi presso qualsiasi ufficio essi si trovino.

O. 1. 23. 18.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

All'emendamento 1. 23, sopprimere il comma 10.

O. 1. 23. 19.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

All'emendamento 1. 23, sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Sono considerati prioritari ai fini della presente legge gli interventi sulle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983 nonché quelli di tutela del litorale.

O. 1. 23. 20.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni situati entro i dieci chilometri dalla costa, nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989, sono concessi in favore di imprese singole, societarie, cooperative e consortili, nonché ai gestori di tali imprese in possesso di assenso del proprietario, debitamente certificato nelle forme di legge, per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983, nonché per la realizzazione o ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive, complementari a quelle ricettive, ivi compresi i parchi di divertimento permanenti, che vengano completate entro il 31 maggio 1991, contributi in conto capitale in misura non superiore, per ciascuna iniziativa, al 35 per cento dell'ammontare dell'intervento programmato e del mutuo a tal fine erogato per le predette opere dagli istituti di credito individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per un importo comunque non superiore a lire 1.050 milioni. Almeno il 50 per cento della somma stanziata deve esser destinata prioritariamente alle iniziative riguardanti le strutture complementari a quelle ricettive, nonché ai necessari adeguamenti strutturali di queste ultime dovuti alle medesime iniziative, ad esclusione di interventi che comportino un aumento della capacità ricettiva in posti letto.

1-bis. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche ai casi di realizzazione e ristrutturazione di strutture turistico-ricreative e sportive complementari a quelle ricettive disciplinate dagli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione, con particolare riguardo all'attuazione di iniziative sugli arenili ad im-

patto ambientale morbido nonché alla posa in opera sugli stessi arenili di strutture amovibili.

1. 19.

Sanese.

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni situati entro i 10 chilometri dalla costa nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo interessate dai fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 sono concessi in favore di imprese singole, societarie, cooperative e consortili per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983 nonché per la realizzazione o ristrutturazione di strutture turistiche ricreative e sportive, complementari a quelle ricettive che vengano completate entro il 31 maggio 1991, contributi in conto capitale e in conto interessi nella misura per ciascuna iniziativa del 35 per cento dell'intervento programmato o del mutuo a tal fine erogato per le predette opere dagli istituti di credito individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per un importo comunque non superiore a lire 500 milioni. Almeno il 50 per cento della somma stanziata deve essere destinato in via prioritaria alle iniziative riguardanti le strutture complementari a quelle ricettive.

1. 12.

Orciari, Tiraboschi, Rinaldi.

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni situati entro i 10 chilometri dalla costa nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo

interessate dai fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 sono concessi in favore di imprese, singole, societarie, cooperative e consortili per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983 nonché per la realizzazione o ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive, complementari a quelle ricettive che vengano completate entro il 31 maggio 1991, contributi in conto capitale nella misura per ciascuna iniziativa del 35 per cento dell'intervento programmato e del mutuo a tal fine erogato per le predette opere dagli istituti di credito individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per un importo comunque non superiore a lire 500 milioni. Almeno il 50 per cento della somma stanziata deve essere destinata, in via prioritaria, alle iniziative riguardanti le strutture complementari a quelle ricettive.

1. 1.

Zangheri, Filippini Giovanna, Caprili, Provantini, Serafini, Montessoro, Prandini, Angelini Giordano, Donazzon, Grilli, Angeloni, Di Pietro, Gasparotto, Menziatti, Strumendo, Masini, Barbieri, Pellegatti, Minozzi.

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri, o comunque prospicienti purché ad alta vocazione turistica, nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989, sono concessi in favore di imprese singole, societarie, cooperative e consortili per la realizzazione o ristrutturazione di strutture turistico-ricreative, sportive o comunque di supporto all'offerta turistica, ivi comprese

strutture del tempo libero e parchi di divertimento permanenti, e quelle disciplinate dagli articoli 36 e seguenti del codice di navigazione, con riferimento alla realizzazione di interventi di qualificazione dell'arenile purché rimovibili e a elevata tutela del patrimonio ambientale, complementari a quelle ricettive, che vengano completate entro il 31 maggio 1990, contributi in conto capitale in misura non superiore, per ciascuna iniziativa, al 20 per cento dell'ammontare dell'intervento programmato o del mutuo a tal fine erogato per le predette opere dagli istituti di credito individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per un importo comunque non superiore a lire 1.000 milioni.

1. 10.

Capacci, Breda.

All'articolo 1, comma 1, aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: Per il raggiungimento degli obiettivi del piano programma di cui al successivo articolo ed.

1. 13.

Scalia, Donati.

All'articolo 1, comma 1, dopo la parola: Abruzzo, *aggiungere la parola:* Molise.

1. 2.

Petrocelli, Provantini, Menziotti, Montessoro, Angelini Giordano.

All'articolo 1, comma 1, dopo la parola: Abruzzo, *aggiungere la seguente:* Puglia.

1. 22.

Bruno Antonio, Viti, Pisicchio, Savino, Lamorte, Biafora, Antonucci.

All'articolo 1, comma 1, dopo la parola: consortili, *aggiungere le seguenti:* nonché degli enti locali.

1. 14.

Scalia, Donati.

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: per la realizzazione di strutture turistico-ricreative e sportive, complementari a quelle ricettive, che vengano completate entro il 31 maggio 1990.

1. 15.

Scalia, Donati.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: al 20 per cento *con le seguenti:* al 40 per cento.

1. 7.

Martinat, Berselli, Rubinacci.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: non superiore a lire 500 milioni *con le seguenti:* non superiore a lire 1 miliardo.

1. 8.

Martinat, Berselli, Rubinacci.

All'articolo 1, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: ed un contributo di lire 10 miliardi al comune di Porto Scuso.

1. 9.

Martinat.

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico, commerciale ed agricolo dei comuni di Porto Scuso, Bosa, Orbetello, Capalbio e Monte Argentario sono concessi, secondo le modalità di cui al comma 1, contributi in conto capitale. L'onere derivante dal presente comma è valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1990.

1. 21.

Rojch, Corsi.

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nelle località indicate al primo comma del presente articolo sono altresì concessi contributi agli enti locali territo-

riali, singoli o associati e ad organismi associativi con la partecipazione di enti locali interessati, oltre che per la realizzazione di infrastrutture complementari alle attività ricettive di cui al primo comma del presente articolo, anche per la realizzazione di manufatti o di infrastrutture necessarie alla funzionalità degli interventi propri e degli operatori turistici privati. L'entità dei contributi non potrà superare il 50 per cento dell'ammontare dell'intervento programmato e per un importo non superiore a lire 2.500.000.000 per ogni iniziativa.

1. 3.

Zangheri, Caprili, Filippini Giovanna, Serafini, Provantini, Montessoro, Prandini, Donazon, Angeloni, Angelini Giordano, Di Pietro, Grilli, Menzietti, Pacetti, Strumendo, Masini, Barbieri, Pellegatti, Gasparotto, Minozzi.

All'articolo 1, sopprimere il comma 2.

1. 16.

Scalia, Donati.

All'articolo 1, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Sono comunque fatti salvi i poteri di autotutela gerarchica delle amministrazioni interessate.

1. 17.

Scalia, Donati.

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I progetti di cui al comma 2 devono indicare la dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli strumenti urbanistici o, in mancanza, la deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

2-ter. La deliberazione del consiglio comunale di cui al precedente comma può incidere solamente sulle prescrizioni dello

strumento urbanistico comunale. Le deliberazioni che comportino deroga o violazione dei vincoli posti da autorità sovramunicipali, anche se recepite dallo strumento urbanistico, sono nulle.

1. 24.

Capacci, Breda.

All'articolo 1, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del ministro del turismo e dello spettacolo, su parere conforme del comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 16 maggio 1989 sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative del settore turistico nazionale, sono individuati, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità e i parametri, le modalità e le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonché l'ammontare delle quote poste a disposizione di ciascuna regione.

3-bis. Le iniziative per le quali è prevista la realizzazione entro il 31 maggio 1990 sono considerate prioritarie all'interno delle singole tipologie previste dalla presente legge.

3-ter. La quota non utilizzata dalla singola regione nel proprio ambito può essere assegnata ad altra regione, per l'erogazione nel suo ambito, a favore di quelle imprese che abbiano completato le opere entro la data del 31 maggio 1991 indicata nel comma 1.

1. 20.

Sanese.

All'articolo 1, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo su conforme parere del Comitato per la difesa dell'Adriatico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 1989 sono individuate entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente

provvedimento le priorità anche diversificate fra le singole regioni, le modalità, le procedure, i termini per la concessione dei benefici previsti, nonché l'ammontare della quota parte a disposizione di ciascuna regione. Le iniziative per le quali è prevista la realizzazione entro il 31 maggio 1990 sono considerate prioritarie all'interno delle singole tipologie previste.

1. 4.

Caprili, Provantini, Prandini, Montessoro, Filippini Giovanna, Donazzon, Grilli, Menzietti, Minozzi, Serafini.

All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: 31 maggio 1990 con le seguenti: 31 maggio 1991.

1. 5. Prandini, Caprili, Filippini Giovanna, Donazzon, Provantini, Grilli, Serafini, Menzietti.

All'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1990, lire 150 miliardi per l'anno 1991 e lire 150 miliardi per l'anno 1992.

1. 18.

Capacci, Breda.

All'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1990, lire 150 miliardi per l'anno 1991 e lire 150 miliardi per l'anno 1992.

1. 25.

Sanese.

All'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: 150 miliardi con le seguenti: 300 miliardi.

1. 11.

Martinat, Berselli, Rubinacci.

All'articolo 1, comma 4, dopo la parola 1990, aggiungere le seguenti: e lire 150 miliardi per l'anno 1991.

1. 6.

Filippini Giovanna, Caprili, Serafini, Montessoro, Provantini, Menzietti, Di Pietro, Gasparotto, Strumendo, Donazzon, Masini, Angeloni, Angelini Giordano, Minozzi, Pellegatti, Barbieri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Ai fini di garantire per la stagione 1990 la balneazione di una fascia di mare adiacente alla spiaggia anche in presenza di mucillagini, il Ministero della marina mercantile provvede, tenuto conto delle sperimentazioni svolte in attuazione dell'ordinanza del Ministero dell'ambiente dell'11 agosto 1989 e delle eventuali sperimentazioni regionali, a predisporre un programma di interventi, sentito il comitato per la difesa del mare Adriatico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 1989.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla presentazione del programma, saranno stabilite le modalità, i criteri e le procedure per la realizzazione degli interventi. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi.

1. 01.

Filippini Giovanna, Serafini, Caprili, Provantini, Prandini, Grilli, Donazzon, Gasparotto, Di Pietro, Menzietti, Barbieri, Minozzi, Strumendo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

1. Ai fini di ricostituire una immagine del turismo balneare della riviera

adriatica è autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa di lire 50 miliardi per la realizzazione di un programma promozionale straordinario sui maggiori mercati interessati al turismo balneare delle regioni dell'alto e medio Adriatico.

2. Per la predisposizione di detto programma è istituito entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, il comitato per la promozione turistica dell'Adriatico, presieduto dal presidente dell'ENIT e composto dagli assessori al turismo delle regioni indicate al primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

3. Detto comitato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, predispone il programma annuale e poliennale delle iniziative da realizzare avvalendosi della collaborazione degli uffici delle regioni interessate.

4. Ai fini della gestione amministrativa, le somme stanziare per la realizzazione del programma predisposto dal Comitato di cui al comma 2, sono ripartite per le regioni interessate quanto al 60 per cento in base alle presenze accertate nel 1988 e quanto al 40 per cento in proporzione della lunghezza della costa.

5. La spesa di lire 50 miliardi di cui al primo comma è così suddivisa: lire 20 miliardi sull'esercizio 1990 e lire 15 miliardi su ciascuno degli esercizi 1991-1992.

1. 02.

Provantini, Caprili, Filippini
Giovanna, Montessoro, Pacetti, Prandini, Donazzon, Grilli, Di Pietro, Menzietti, Minozzi, Gasparotto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quater*.

1. Per le finalità di sviluppo e riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, nonché di ammodernamento e riqualificazione delle strutture ricettive e

dei servizi turistici indicate dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1989, 1990, 1991, la spesa di lire 300 miliardi da ripartirsi nella misura di lire 100 miliardi annui, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i criteri indicati dall'articolo 14 della predetta legge n. 217 del 1983.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire 100 miliardi annui si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: « Rifi nanziamen to della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 03.

Cellini, Capacci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*quinquies*.

1. Le regioni di cui all'articolo 1 elaborano d'intesa con i comuni interessati ed approvano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un piano programma di riqualificazione delle coste per le finalità di cui alla presente legge contenente i seguenti obiettivi:

a) sostentamento delle attività turistiche delle aree interessate con la realizzazione o ristrutturazione di strutture turistico-ricreative e sportive idonee;

b) riqualificazione ambientale del territorio e del litorale anche mediante la realizzazione di parchi, aree protette ed aree verdi urbane;

c) razionalizzazione e potenziamento dei sistemi di trasporto collettivo con priorità per i trasporti pubblici su rotaia e comunque a basso impatto ambientale.

2. Il piano programma conterrà inoltre l'individuazione dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 1, le priorità, i parametri, le modalità e le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonché le previsioni di spesa.

3. Il piano programma dovrà essere integrato da apposita valutazione complessiva dell'impatto sull'ambiente e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della regione interessata.

4. Il piano programma è adottato, previa verifica di rispondenza a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri del turismo e dello spettacolo, della marina mercantile e dell'ambiente, sentito il Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1989.

5. In seguito all'adozione le regioni concedono i benefici di cui all'articolo 1 e provvedono alla conseguente erogazione con provvedimento della giunta a quei progetti ed opere congrui al raggiungimento delle finalità del piano programma, secondo le priorità e le procedure ivi previste.

6. Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo in attuazione del piano programma dovranno essere resi noti mediante pubblicazione in una sezione speciale del *Bollettino Ufficiale* della regione interessata. Sono pubblici ed a disposizione di chiunque intenda prenderne conoscenza tutti gli atti inerenti a tali contributi presso qualsiasi ufficio essi si trovino.

1. 04.

Scalia, Donati.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-sexies.

1. Le opere per le quali siano concessi dalla regione i benefici di cui alla presente legge, qualora abbiano carattere di assoluta novità ed incidano stabilmente

sul territorio, sono sottoposte alla valutazione preventiva dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successiva normativa di esecuzione.

2. Qualora non esista a tal fine normativa attuativa per determinate categorie di opere, questa è adottata, ai sensi del sovracitato articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro 45 giorni dall'adozione del piano programma in cui tali opere sono previste.

3. Nessuna opera è comunque consentita su aree protette individuate con leggi o provvedimenti statali o regionali.

1. 05.

Scalia, Donati.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-septies.

1. Al fine di intervenire unitariamente in una azione di informazione diffusa e di promozione turistica mirata al rilancio delle zone colpite dalle alghe e mucillagini, salvaguardando i livelli di afflusso turistico fin qui raggiunti, è costituito un Comitato, presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composto dagli assessori regionali competenti per territorio, da un rappresentante del Ministero stesso, da uno dell'ENIT e da sette tratti tra gli operatori economici del turismo, che valuta i progetti promozionali presentati dagli enti ed operatori economici interessati.

2. Alla realizzazione dei progetti si provvede mediante l'affidamento in concessione di interventi finalizzati per aree specifiche e per settori specializzati.

3. Lo stanziamento di cui al capitolo 1532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, recante « Spese per la propaganda turistica e per la promozione non di competenza delle regioni », è aumentato di lire 7 miliardi per l'anno 1989.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 7 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno utilizzando l'accantonamento: « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio ».

1. 06.

Capacci, Cellini, Breda.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-octies.

1. Al fine di garantire per la stagione turistica 1990 la balneazione di una adeguata fascia di mare prospiciente la spiaggia, anche nell'evenienza di nuovi fenomeni di eutrofizzazione algale e di ricomparsa di mucillagini, il Ministero della marina mercantile provvede a predisporre un programma organico di interventi, avendo tenuto conto delle sperimentazioni condotte in attuazione dell'ordinanza del Ministero dell'ambiente dell'11 agosto 1989 e sentito il parere del Comitato per la difesa del mare Adriatico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 1989.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione del programma, saranno stabilite le modalità, i criteri e le procedure per la realizzazione tempestiva delle iniziative di cui al presente articolo. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi.

1. 07.

Capacci, Breda.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-novies.

1. Al fine di garantire per la stagione turistica 1990 la balneazione di una adeguata fascia di mare prospiciente la spiaggia, anche nell'evenienza di nuovi fenomeni di eutrofizzazione algale e di ri-

comparsa di mucillagini, il Ministero della marina mercantile provvede a predisporre un programma organico di interventi, avendo tenuto conto delle sperimentazioni condotte in attuazione dell'ordinanza del Ministero dell'ambiente dell'11 agosto 1989 e sentito il parere del Comitato per la difesa del mare Adriatico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 1989.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione del programma, saranno stabilite le modalità, i criteri e le procedure per la realizzazione tempestiva delle iniziative di cui al presente articolo. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi.

1. 08.

Sanese.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-decies.

1. Al fine della ricostituzione dell'immagine del turismo balneare della costa Adriatica, è autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa di lire 50 miliardi per la realizzazione di un programma promozionale straordinario sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica balneare delle regioni adriatiche.

2. Detto programma verrà elaborato da un apposito comitato, il « Comitato per la promozione turistica dell'Adriatico », presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composto dal direttore generale del Ministero del turismo e dello spettacolo; da un rappresentante dell'ENIT; dagli assessorati regionali al turismo delle regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge; nonché dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative del settore turistico nazionale.

3. Il « Comitato », istituito con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo entro 30 giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, dovrà predisporre un programma poliennale ed i relativi piani annuali di intervento, avvalendosi anche delle strutture tecnico-operative delle organizzazioni di categoria più rappresentative del settore turistico nazionale.

4. La spesa di lire 50 miliardi verrà suddivisa in lire 30 miliardi sull'esercizio 1990 ed in lire 10 miliardi per gli esercizi 1991 e 1992.

1. 09.

Sanese.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-undecies.

1. Alle imprese turistiche di cui all'articolo 5 della legge n. 217 del 25 maggio 1983, nonché ai gestori delle agenzie di viaggio ed ai titolari di concessioni demaniali utilizzate per fini turistico-ricreativi, si applicano i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 279 del 5 agosto 1989.

2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 viene applicata la detassazione degli utili reinvestiti nell'ambito delle proprie attività di cui all'articolo 1.

3. Ai consorzi e cooperative per la garanzia fidi costituite dagli operatori del commercio e del turismo delle regioni individuate dall'articolo 1, che prestino garanzie sulla concessione dei mutui di cui all'articolo 1, comma 1; è attribuita globalmente una somma di lire un miliardo; tale somma, da erogarsi attraverso il Ministero del turismo e dello spettacolo, costituirà un fondo rinnovabile su base poliennale, disciplinato quanto alle sue modalità di funzionamento ed ai criteri di ripartizione, da un decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro.

1. 010.

Sanese.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-duodecies.

1. È istituita con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, e col Ministro dell'ambiente, una « Autorità per il bacino del Mare Adriatico », da disciplinare in analogia con le autorità di bacino di rilievo nazionale previste dalla legge n. 183 del 18 maggio 1989.

1. 011.

Sanese.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-terdecies.

1. Al fine della ricostituzione dell'immagine del turismo balneare della costa adriatica, è autorizzata, per l'anno 1989 la spesa di lire 10 miliardi, per la realizzazione di un programma promozionale straordinario sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica balneare delle regioni adriatiche.

2. Detto programma verrà elaborato da un apposito comitato, denominato « Comitato per la promozione turistica dell'Adriatico », presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composto dagli assessori regionali competenti per territorio, da un rappresentante del Ministero stesso, da uno dell'ENIT e da cinque tratti tra gli operatori economici del turismo che valuta i progetti promozionali presentati dagli enti ed operatori economici interessati.

3. Il « Comitato », istituito con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone i progetti finalizzati per aree specifiche avvalendosi anche delle strutture tecnico-operative delle organizzazioni di categoria più rappresentative del settore turistico

nazionale; per l'attuazione dei progetti può provvedersi anche mediante apposite convenzioni.

1. 012.

Il Relatore.

All'articolo aggiuntivo 1. 012, sopprimere i commi 1 e 2.

0. 1. 012. 1.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

All'articolo aggiuntivo 1. 012, comma 1, dopo la parola: promozionale, aggiungere le seguenti: e di informazione culturale, ambientale, sanitaria.

0. 1. 012. 2.

Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Cima, Ceruti, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia.

MASSIMO SCALIA. Mi sembra che il nuovo testo dell'emendamento riferito all'articolo 1 presentato questa mattina dal relatore abbia subito ulteriori piccole modifiche. In particolare, al comma 4 è configurata una diversa disciplina per il finanziamento degli interventi: mentre nella prima stesura ci si riferiva al Ministero del tesoro, ora si parla del « 50 per cento del tasso di riferimento su contributi in conto interessi erogati dagli istituti di credito o sezioni di credito speciali ».

PRESIDENTE. Sono io il responsabile di questa modifica. Il testo presentato dal relatore abilitava un solo istituto, il Crediop, a fare questo tipo di operazioni: mi è sembrato utile consentire agli operatori di scegliere l'istituto che ritenessero più opportuno e nel contempo tutelare la concorrenza.

MASSIMO SCALIA. Pur apprezzando lo sforzo fatto dal relatore in merito alla questione delle iniziative di riqualificazione delle strutture turistiche e ricettive, permangono, nel nuovo testo, alcuni punti che contrastano con le osservazioni da noi fatte con insistenza nel corso della discussione sulle linee generali. Non voglio riprendere il tema dello spirito di questo provvedimento, già affrontato in termini drammatici da altri colleghi, però vi sono due aspetti dell'impostazione data dal relatore all'articolo 1 che non possiamo accettare. Inoltre, intendiamo proporre alcune modifiche migliorative di tale articolo.

In particolare, il comma 1 dell'emendamento 1. 23 contempla l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge n. 217 del 1983, il quale, però, è molto preciso e li circoscrive alla ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive.

In questo provvedimento, invece, si procede per estensioni successive e si parla di « ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica »; mi vorrei soffermare un momento su questo punto.

Credo non sfugga a nessuno che il tipo di interventi previsto possa arrivare persino ai campi da golf: non a caso il provvedimento in discussione è noto come la « legge delle piscine ». Questi interventi ci sembrano inadeguati poiché propongono una natura artificiale al posto di quella danneggiata.

Nell'ampliamento della definizione dell'oggetto degli interventi, l'emendamento 1. 23 fa riferimento, al comma 1, alle strutture del tempo libero e ai parchi di divertimento permanenti, nonché alle strutture disciplinate dagli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione. Desidero un chiarimento in merito all'intento del legislatore circa alcuni interventi relativi alle coste ed al litorale. Se si tratta infatti di procedere ad una serie di alterazioni dannose allora il disaccordo del gruppo verde è totale; del resto nella formulazione del comma si parla di « interventi di qualificazione dell'arenile pur-

ché rimovibili e ad elevata tutela del patrimonio ambientale». Desidero comprendere meglio questa definizione.

Ricordo che il collega Sanese svolse un intervento su talune forme di protezione ambientale che ovviamente richiedevano anche una valutazione tecnico-scientifica. Quando si parla di interventi di qualificazione che siano rimovibili, penso si faccia riferimento anche a quelle iniziative che proponeva il collega Sanese; tuttavia una mente maligna potrebbe ritenere che in questa categoria di interventi possano rientrare anche le piscine di plastica sgonfiabili e rigonfiabili. In tal modo una norma predisposta anche con le migliori intenzioni può dare adito a misure non adeguate.

Il gruppo verde ritiene che la nuova formulazione del comma 1 dell'emendamento 1. 23 dovrebbe fermarsi laddove si fa riferimento all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983. A tal fine abbiamo predisposto una serie di emendamenti soppressivi a cui non intendiamo rinunciare a meno che non ci si spieghi in modo chiaro quale tipo di interventi il legislatore vuole porre in essere.

Per quanto riguarda il complesso delle opere proposte riteniamo che sia più che pertinente la richiesta di valutazione di impatto ambientale che ovviamente, all'interno del testo così formulato, non può trovare recepimento, nel caso in cui non si accogliesse l'altro punto per noi importante che — ricordo al relatore — prevede un ruolo preciso delle regioni nella programmazione degli interventi di riqualificazione e ristrutturazione.

Nel caso in cui si recepisce questa nostra richiesta, nell'ambito delle regioni sarebbe possibile individuare le strutture per svolgere opere di valutazione di impatto ambientale.

Sempre all'articolo 1 vorrei ricordare la richiesta formulata dalle regioni e che non ha trovato recepimento nel provvedimento. Quando si parla dei comuni costieri non si è definito un limite territoriale alla estensione dei benefici concessi dalla legge. È opportuno stabilire un confine entro la fascia di dieci chilometri dal litorale.

In riferimento al comma 4 abbiamo avuto un chiarimento del presidente a

proposito della ammissibilità dell'importo degli investimenti per la realizzazione delle strutture di supporto all'offerta turistica, che non deve superare i due miliardi e mezzo. Il gruppo verde non concorda sul finanziamento di generiche strutture di supporto se non si chiarisce meglio la definizione. Proponiamo che tali stanziamenti siano riversati nella quota prevista per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive che ammonta a 4 miliardi, per un totale di 6 miliardi e mezzo di lire.

Sempre nel comma 4 si afferma che i finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva per la realizzazione dei programmi di investimento. A tale proposito proponiamo una piccola modifica in modo da prevedere sì incentivi, ma limitando i finanziamenti al 60 per cento della spesa complessiva. Proponiamo inoltre di portare da 60 a 30 o 40 milioni il limite minimo dei finanziamenti che possono godere del contributo sugli interessi, in modo da favorire i piccoli imprenditori e gli artigiani in grado di realizzare con cifre di tale entità piccole, ma significative, modifiche migliorative della struttura alberghiero-ricettiva.

Alla fine del comma 5 si dice « non sono ammessi al finanziamento quei progetti che alla data di presentazione della domanda siano stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento ». Proponiamo di sostituire 30 con 45 per cento per far sì che alcune delle opere in corso di realizzazione possano usufruire di questi finanziamenti, evitando di moltiplicare la realizzazione sul territorio di opere nei confronti delle quali abbiamo già espresso un giudizio negativo.

Desidero ora affrontare uno dei punti che, a nostro giudizio, è tra quelli maggiormente criticabili. Il testo prevede una serie di norme mutuata dal provvedimento sui mondiali di calcio: si stabilisce infatti che per l'esame delle domande e dei progetti presentati alle regioni sia istituita la conferenza dei servizi, con poteri analoghi a quelli previsti dalla legge sui mondiali.

Vorrei adesso richiamare l'attenzione del relatore, del rappresentante del Governo e del presidente della Commissione

sul comma 7, con il quale si prevede di istituire la conferenza dei servizi per l'esame delle domande e dei progetti presentati alle regioni. Ebbene, approfittando del fatto che a questa seduta sono presenti alcuni colleghi della Commissione ambiente, voglio dire che sarebbe bene se tutti noi evitassimo di ripetere sempre le stesse cose, anche perché l'idea della conferenza dei servizi, che è stata trionfante in una certa epoca, oggi comincia a manifestare smagliature evidenti. Dunque, per evitare una ripetitività che certo non torna a vantaggio della credibilità, credo che dovremmo evitare di continuare a costruire meccanismi simili.

Se l'intendimento è quello di assegnare un ruolo programmatico alle regioni, probabilmente questo testo di legge, pur con talune modifiche, può registrare un atteggiamento favorevole da parte del gruppo verde. Qualora, invece, si insista nel riprodurre un meccanismo di decisione che avrebbe il torto di superare la capacità decisionale dei membri locali e di essere liquidatore di procedure che, invece, giudichiamo necessarie, almeno fino a quando un certo modo di procedere e di organizzare le grandi opere pubbliche continuerà ad aver vita, noi torneremo a manifestare la nostra avversione.

Su questi specifici aspetti, gradirei un cenno di risposta sia dal relatore, sia dal rappresentante del Governo, così da non instaurare un dialogo fra sordi che genererebbe soltanto danni anziché gli effetti positivi che questo provvedimento potrebbe produrre.

Oltre a chiedere che il comma 8 venga modificato nel modo che ho prima sollecitato, richiamo l'attenzione della Commissione anche sul successivo comma 9 dell'emendamento in questione, in cui è prevista, sostanzialmente, un'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 1989, istitutivo del comitato per la difesa del mare Adriatico; a tale comitato è demandato il compito di individuare i comuni di cui al comma 1, nonché i termini per la concessione dei benefici previsti.

A me sembra che il comma 9 contrasti con quanto detto finora; ma a parte questo vorrei che il relatore e soprattutto il rappresentante del Governo mi spiegassero in che modo il suo contenuto può non ritenersi in contrasto con il testo di un altro emendamento, preannunciato dal Governo, nel quale è prevista l'istituzione di un'autorità di bacino che risulterebbe decisamente incompatibile con almeno due provvedimenti di legge...

PRESIDENTE. Onorevole Scalia, la prego di parlare sull'articolo 1 e sugli articoli aggiuntivi riferiti ad altri articoli che esamineremo nel prosieguo della discussione.

MASSIMO SCALIA. Signor presidente, sto parlando del comma 9 dell'emendamento 1. 23 e del riferimento, ivi contenuto, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che è entrato in vigore e che non sembra essere conosciuto dal Governo, in quanto propone un emendamento il cui contenuto risulterebbe in contrasto con quel decreto.

Continuando nell'esame dell'emendamento presentato dal relatore, oltre a proporre la soppressione del suddetto comma, chiedo, altresì, che venga eliminata l'ultima frase del comma 10. Credo di aver illustrato, in sintesi, i miei subemendamenti e di aver evidenziato i punti sui quali il gruppo verde riscontra i maggiori limiti.

Considerando che gli impegni dell'Assemblea imporranno una sconvocazione della Commissione, mi chiedo se vi sia veramente l'intenzione di procedere all'esame di questo provvedimento o se, invece, la logica sia quella di non voler ascoltare quanto noi rileviamo sia come gruppo verde, sia nell'interesse generale di veder realizzati interventi che limitino un *bricolage* di spesa il cui effetto sarebbe certo opposto a quello che si prefigge il provvedimento in esame, cioè teso a risolvere le sorti del turismo sulla costa romagnola.

Ripeto, a nome del gruppo verde ho richiamato l'attenzione del Governo su una serie di problemi, ma su questi desidererei una risposta che considero essen-

ziale per un confronto e per evitare, poi, di dover tornare a ripetere, magari con le stesse argomentazioni, quanto ho già cercato di evidenziare all'attenzione di tutta la Commissione.

ALBERTO PROVANTINI. Signor presidente, vorrei richiamare la sua attenzione e quella dei colleghi sulla situazione che si sta determinando nella discussione di questo provvedimento, a proposito del quale credo sia noto a tutti l'impegno che il gruppo comunista ha dimostrato fin dal mese di agosto, ritenendolo quanto mai urgente. Adesso, però, ci troviamo a constatare che la Commissione rischia di essere sconvocata fra non molto tempo, e soprattutto che la presentazione di emendamenti, da parte del Governo e del relatore, cambierà, certamente, la struttura e l'articolato del disegno di legge al nostro esame. Il gruppo comunista è interessato a concludere al più presto l'iter di questo provvedimento, ma poiché ciò non esclude l'intendimento di licenziare una buona legge, non possiamo non lamentare il fatto che le proposte di modifica al testo vengano presentate non soltanto *ad horas*, ma « al minuto », se non addirittura « al secondo ». Inoltre, ci è sembrato di capire che la Commissione ambiente territorio e lavori pubblici abbia richiesto al Presidente della Camera di poter esprimere un parere rinforzato su questo provvedimento. Vorremmo sapere se ciò sia vero o meno, perché in caso affermativo dovremmo interrompere i nostri lavori.

Dunque, per i motivi oggettivi che ho sopra ricordato (per quanto riguarda l'ultimo attendiamo una conferma o una smentita dal parte del Presidente) credo che la Commissione debba essere informata sul modo in cui si intende procedere nell'esame di questo provvedimento, a proposito del quale ribadisco che l'intendimento del gruppo comunista è sì quello di licenziarlo al più presto, ma soprattutto nel miglior modo possibile.

PRESIDENTE. Lei propone una sospensione ?

ALBERTO PROVANTINI. No, rimetto la questione a lei e alla Commissione.

SERGIO ANDREIS. Presidente, uno dei « cardini » del movimento ambientalista di questo continente ha scritto che siamo ormai entrati nell'era degli effetti irreversibili, cioè in un'era nella quale le conseguenze delle decisioni prese non sono più modificabili.

La nuova formulazione dell'articolo 1 presentata dal relatore mi ha ricordato questo concetto perché mi sembra quasi che la nuova stesura proposta potrebbe intitolarsi « Come calamità possono produrre nuove calamità ».

Non comprendo come il relatore possa proporre alcuni dei punti contenuti nell'emendamento. Probabilmente sarebbe il caso di organizzare un sopralluogo sulla costa adriatica; egli non sembra rendersi conto di quante discoteche si trovino su tale litorale.

Il testo presentato dal relatore ignora una situazione già molto grave proprio per quanto riguarda le strutture per il tempo libero e i cosiddetti parchi di divertimento permanenti. Forse con un nuovo sopralluogo il relatore potrebbe rendersi conto di quante discoteche ci siano — di cui il ministro De Michelis è un frequentatore abituale — e quante piscine, senza contare l'Italia in miniatura, Atlantica, Aquafan, Aquasplash; strutture queste con scivoli, onde e maremoti artificiali che, fra l'altro, comportano un enorme consumo di acqua, soprattutto dall'entroterra.

Per quanto riguarda il comma 1 dell'emendamento 1. 23, non ci opponiamo in maniera ferma alle prime sette righe. Ci pare, però, che dopo la citazione della legge n. 217 del 1983 si passi il segno. A che fine si chiede « la realizzazione o ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica » quando si sa che i turisti si allontanano da quel litorale proprio perché si continua a non intervenire sulle cause che sono all'origine di questo provvedimento ?

Numerosi alberghi della costa adriatica stanno vendendo le proprie attività per investire in altri settori, nel nostro paese o addirittura all'estero.

Per quanto ci riguarda, insieme ai colleghi ambientalisti di altri paesi (Repubblica federale tedesca, Austria e Svizzera), se si continua ad andare avanti con provvedimenti di questo tipo, abbiamo intenzione di boicottare il turismo sulla costa romagnola. Continuando in questo modo, invece di favorire il turismo, lo si distrugge. In tal senso dicevo prima che il titolo del nuovo testo dell'articolo 1 presentato dal relatore potrebbe essere « Come calamità possono produrre nuove calamità ».

Si cade poi nel ridicolo quando si parla « di interventi di qualificazione dell'arenile purché rimovibili e ad elevata tutela del patrimonio ambientale ». Che cosa si vuol dire? Evidentemente chi ha scritto quelle righe ha un piano, però ci viene spontaneo chiedere se si voglia la costruzione di piscine di plastica lungo tutta la costa. A quel punto non solo non si inciderebbe sulle cause della catastrofe, ma si peggiorerebbe la situazione che, in modo strabiliante, nella relazione che accompagna il disegno di legge viene descritta come « imprevedibile comparsa di una quantità enorme di microalghe ». Il fatto, però, era talmente poco imprevedibile che già nel 1974 gli ambientalisti, in un primo convegno sulla situazione del mare Adriatico, denunciavano la situazione e prevedevano la catastrofe, senza bisogno di essere profeti.

Anche al comma 3 — un'altra chicca — dell'emendamento 1. 23 si parla di ristrutturazione e completamento di strutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse all'attività turistica. Anche io, come il collega Scalia, chiedo al relatore di darci lumi in proposito. Si tratta forse delle varie Aquafan e Italia in miniatura? Credo che nell'emendamento 1.23 siano state usate espressioni che, anche dal punto di vista legislativo, fanno sorridere o ridere: per la verità dovrebbero far piangere visto che portano all'ulteriore processo di distruzione di un ecosistema. A livello internazionale, in un rapporto del World Watch Institute la questione dell'Adriatico viene considerata una delle dieci emergenze ambientali del pianeta.

Ci sorprende che un ministro, che apprezziamo, possa appoggiare un provvedimento di questo tipo: ci saremmo aspettati dall'onorevole Vizzini un atteggiamento diverso.

Per non sottrarre altro tempo ai colleghi, mi soffermo sul comma 8 che riguarda la conferenza di servizi: si sta affermando una linea di tendenza che emerge con forza in diversi atti del Governo e che manifesta una insensibilità rispetto ai risultati raggiunti, o meglio, mancati al provvedimento che ha introdotto una procedura accelerata: mi riferisco al decreto sui mondiali di calcio del 1990.

Il Governo sta insistendo su questa procedura nei provvedimenti collegati alla legge finanziaria per il 1990 in particolare in quelli concernenti il settore edilizio e il comparto dello sviluppo economico e sociale.

Devo dire, con soddisfazione, che nella legge speciale a favore della Valtellina il Governo e la maggioranza, che sostenevano le procedure accelerate attraverso il meccanismo della conferenza di servizi, grazie all'opposizione degli ambientalisti, hanno fatto marcia indietro, rinunciando a tale procedura. Ci auguriamo che la nostra dura opposizione sul provvedimento in esame induca il Governo e la maggioranza a rinunciare al comma 8 dell'emendamento 1. 23. Infatti, in questo caso — e probabilmente non è casuale — il meccanismo della conferenza di servizi viene introdotto attraverso la valutazione dell'impatto ambientale; bisogna invece comprendere che sono proprio l'ambiente e l'equilibrio dell'ecosistema, su cui il provvedimento dovrebbe intervenire, al centro della nostra discussione. Mi sembra di percepire in questo aspetto un'ottica capovolta.

L'attività turistica ed economica non è distinta da un'attività compatibile con l'ambiente. La questione del mare Adriatico è interessante perché rappresenta la specificità ambientale delle zone che hanno ricevuto un forte flusso turistico dall'estero. In questo senso le procedure accelerate — che in occasione del decreto sui mondiali di calcio abbiamo visto de-

terminare danni e costi anche in vite umane e non solo in impatto ambientale negativo — si scontrano con le medesime ragioni che ufficialmente motivano il disegno di legge.

La conferenza di servizi non garantisce il rispetto degli interessi, che sono prioritari in questo tipo di provvedimenti, perché accelerando le procedure annulla la possibilità che le amministrazioni, anche quelle decentrate, dello Stato, competenti in materia di tutela ambientale possano operare. Insistere sull'introduzione di procedure accelerate, in seguito alle pressioni degli operatori turistici, significa non attendere ai compiti che spettano al Parlamento. Ritengo che il ruolo del Parlamento non debba essere quello di subire pressioni esterne, ma di orientare interessi — economici nel caso specifico — e far prevalere quelli generali rispetto a quelli particolari. In questo senso la procedura della conferenza di servizi è l'esatto contrario di quello che dovrebbe essere lo scopo del legislatore: cioè far prevalere interessi diffusi e collettivi, come la difesa dell'ambiente, su quelli di operatori turistici che si illudono di risolvere in questo modo i problemi. Spesso veniamo paragonati a Cassandra, ma ritengo sia facile prevedere che se un provvedimento di questo tipo verrà approvato avrà effetti contrari a quelli che si propone.

Il gruppo verde ha presentato una serie di subemendamenti che ci riserviamo di illustrare successivamente avvalendoci anche del contributo di altri colleghi che ora sono assenti, ma che parteciperanno alla discussione nelle prossime sedute se la maggioranza insisterà nel sostenere il testo attuale.

I problemi che hanno determinato la necessità di un intervento legislativo, cioè la mucillagine e l'inquinamento, non solo non possono essere risolti con questo disegno di legge, ma ne vengono aggravati.

L'ipotesi poi di un'autorità di bacino rischia di rappresentare un ulteriore colpo ad una delle poche leggi che pongono il nostro paese all'avanguardia nella difesa del territorio: mi riferisco alla legge del 1989, n. 183, concernente la di-

fesa del suolo. Non vorremmo che il Parlamento ed il Governo, dopo aver varato una legge positiva — come è già accaduto con la cosiddetta legge Galasso — facessero di tutto per svuotarla di contenuti e renderla impraticabile. Prevedendo un elemento di interferenza così pesante come una nuova autorità per i problemi dell'Adriatico, si rischia di fare ciò che si sta facendo, o si è tentato di fare, nei confronti della legge per la Valtellina, cioè di inserire interventi per zone parziali all'interno di un progetto di pianificazione: nel caso che citavo, mi riferivo al nord della Lombardia ed alla parte meridionale del bacino del Po.

Non è possibile attuare interventi di questo tipo al di fuori della pianificazione territoriale.

Come dicevo, rischiamo di vanificare la legge n. 183 e un ulteriore duro colpo sarebbe inferto alla situazione del litorale Adriatico, per quanto riguarda sia le regioni nord-orientali sia l'Italia centrale.

GIOVANNA FILIPPINI. Ritengo che la discussione su questo primo emendamento anche tenuto conto delle motivazioni in virtù delle quali sono state accolte parte delle proposte e degli emendamenti del gruppo comunista, ci riporti ad una riflessione di carattere più generale, anche in considerazione degli interventi già fatti. Pertanto, riferendomi, in particolare, ai colleghi del gruppo verde, vorrei cercare di chiarire le finalità del disegno di legge al nostro esame.

Innanzitutto, desidero ribadire quanto il gruppo comunista ha già sostenuto, cioè che un discorso di riqualificazione turistica e di innovazione di talune zone della costa adriatica, che oggi appare non più rinviabile e che, sicuramente, andava portato avanti già prima che il fenomeno delle mucillagini lo rendesse evidente in modo così drammatico, non può prescindere, come punto centrale e fondamentale, da una considerazione di carattere ben più complessiva, cioè dal risanamento del mare Adriatico. Ritengo, inoltre, che non sia possibile non tener conto della finalità che ispira il disegno di legge al nostro esame, cioè la necessità di

prevedere misure di sostegno a favore delle attività economiche presenti sulle coste interessate dai fenomeni di eutrofizzazione. Da questo tipo di realtà non è possibile prescindere, a mio avviso, e proprio per questo non vorrei, né personalmente, né come appartenente al gruppo comunista, essere criticata per il fatto che il provvedimento, invece, non le recepisca appieno, nonostante gli emendamenti da noi presentati già prima delle modifiche proposte dalla maggioranza.

Riconosco, comunque, che quest'ultima ha recepito taluni suggerimenti dell'opposizione volti a salvaguardare sia le questioni legate al risanamento ambientale in generale, sia quelle relative al risanamento del mare Adriatico in particolare.

Tuttavia, continuano a permanere perplessità sull'articolato di questo provvedimento, e a proposito dell'emendamento proposto dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 1, a me sembra che quanto è detto nella seconda parte del comma 1 entri in conflitto con l'idea prioritaria che dovrebbe ispirare il disegno di legge, cioè il risanamento del mare Adriatico e la salvaguardia dell'ambiente.

In particolare, sempre per quanto attiene all'articolo sostitutivo proposto dal relatore, a proposito delle strutture ricreative disciplinate dagli articoli 36 e seguenti del codice di navigazione, ritengo che non sia possibile il riferimento agli interventi in conto interessi, bensì in conto capitale. Inoltre, portando alle estreme conseguenze le possibili interpretazioni del succitato articolo 36 del codice di navigazione, sarebbe possibile non solo costruire piscine o strutture rimovibili, ma qualsiasi cosa, anche una fabbrica. Per tali motivi, il gruppo comunista esprime la propria contrarietà sull'ultima parte del comma 1 dell'articolo 1, così come riformulato dal relatore, perché lo sviluppo della riqualificazione turistica dei comuni costieri interessati dai fenomeni di eutrofizzazione e di produzione di mucillagini non può andare a danno dell'ambiente.

Ritengo, invece, che la concessione di contributi in conto interesse, oltre a consentire la realizzazione delle strutture recettive, che anche il gruppo comunista aveva richiesto, offra maggiori garanzie sul terreno della trasparenza e sulla reale possibilità di attuare interventi in grado di rispondere ad esigenze reali e alla riqualificazione delle strutture dei singoli albergatori.

Per quanto attiene al comma 3 di questo articolo sostitutivo, non ne comprendo assolutamente il senso, anche perché non è chiarito se i contributi per un ammontare complessivo di 30 miliardi di lire siano concessi in conto capitale o in conto interessi; oltretutto, non si comprende né il generico riferimento ai comuni, alle province ed agli enti pubblici e privati delle località che dovrebbero beneficiarne, né perché, a differenza di quanto detto al comma 1, si parli di rilevante interesse culturale a proposito delle strutture strettamente connesse all'attività turistica.

Per quanto riguarda il comma 4, pur giudicando positivo il fatto che all'erogazione dei contributi siano interessati non uno, ma più istituti di credito, desidererei, comunque, un chiarimento. Non capisco, onorevole relatore, perché lei affermi che il provvedimento in discussione fa riferimento alla legge n. 517 del 1983 che prevede l'erogazione di risorse a favore del commercio. In proposito, proprio ieri il sottosegretario ha risposto ad una nostra interrogazione scaturita dal fatto che i ritardi nell'erogazione dei contributi hanno creato residui passivi. Il riferimento a tale legge significa forse che le disponibilità verranno erogate fra tre anni? Probabilmente non ho capito bene, ma se i fondi non verranno spesi si creeranno nuovi residui passivi. Comunque, se vi è un riferimento alla legge n. 517, deve essere esplicito.

Alcuni chiarimenti sono necessari anche in merito al comma 6 dell'emendamento 1. 23, che riguarda l'artigianato.

In riferimento al comma 7 mi domando se non vi sia un errore quando si parla della conferenza di servizi che sa-

rebbe « presieduta dal presidente della giunta, il quale esamina le domande... ». Probabilmente si intendeva dire che « la conferenza esamina le domande... ».

Infine, assolutamente non concordo con la costituzione di un comitato per la promozione turistica dell'Adriatico.

PRESIDENTE. Visto che nessun altro chiede di parlare sull'articolo 1, possiamo considerarne chiusa la discussione; poiché alle ore 16,35 saremo chiamati in Assemblea per alcune votazioni e dovremo sospendere i nostri lavori, vorrei conoscere l'opinione dei rappresentanti dei vari gruppi parlamentari in merito alla prosecuzione dell'esame del provvedimento. In proposito si possono formulare due ipotesi: riprendere la nostra attività alla fine della seduta dell'Assemblea, oppure rinviare la discussione del disegno di legge alla prossima settimana.

GABRIELE SALERNO, Relatore. Il gruppo socialista è d'accordo di proseguire i lavori della Commissione nella serata della giornata odierna.

GIOVANNI BIANCHINI. Il gruppo della democrazia cristiana è della stessa opinione.

ANTONIO MONTESSORO. Concordo anch'io, a nome del gruppo comunista, con la proposta di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, però desidero sottolineare che gran parte delle difficoltà che incontrano i nostri lavori derivano, oltre che da impedimenti oggettivi che riguardano problemi politici ed il rapporto tra la nostra e le altre Commissioni, anche dal fatto che non riusciamo a programmarli adeguatamente. Già in altra occasione abbiamo fatto presente che siamo disponibili ad eventuali sedute notturne a condizione che di esse si abbia conoscenza una settimana prima,

in modo che ciascuno possa programmare il proprio lavoro.

È intenzione del gruppo comunista procedere celermente, ma ciò deve essere reso compatibile con i nostri impegni.

MASSIMO SCALIA. La previsione dello svolgimento di eventuali sedute notturne in Commissione richiede tempi adeguati di programmazione per non compromettere la partecipazione anche dei gruppi di minoranza.

Un gruppo come il nostro, che è sempre a disposizione per i lavori parlamentari, trova irrituale la proposta di proseguire l'esame di un provvedimento così importante nella serata odierna senza alcun preavviso. In questo modo chi aveva impegni precedenti è impossibilitato ad intervenire. Perciò, considerato che il nostro è un piccolo gruppo — che speriamo diventi numericamente più consistente — ci troviamo costretti a chiedere che eventuali sedute notturne siano programmate e rese note per tempo.

PRESIDENTE. I colleghi sanno che sull'ordine dei lavori si è sempre proceduto con l'unanimità dei consensi dei vari gruppi politici.

Accogliendo le perplessità e le difficoltà manifestate dai colleghi, ritiro la proposta di proseguire i nostri lavori nella serata odierna. Tenuto anche conto dell'importanza delle questioni che il provvedimento implica, ne rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 29 novembre 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO